Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1981, n. 287.

Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.

La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.

Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Val.Mar., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è stato nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dottor Eugenio Plaja, dimissionario;

Vista la sentenza in data 21 marzo 1981, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Val.Mar., con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la Genghini S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria dell'indicata Val.Mar., quale società collegata con la Genghini S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Val.Mar., con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera; Il Sole-24 ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3533)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 1981.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 3456/80 ed, in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81 che stabilisce le norme generali per la distillazione dei vini da tavola ed, in particolare, i suoi articoli 14, paragrafo 3 e art. 18 nei quali è prevista per gli Stati membri la possibilità, rispettivamente, di limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato e di compilare un elenco degli elaboratori riconosciuti;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 1295/81, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81;

Ritenuta la necessità di far ricorso alla disposizione del citato art. 14, paragrafo 3, per assicurare, da una parte, che la elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altra, che non vengano eluse le disposizioni dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e successive modificazioni che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acquaviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta, inoltre, la necessità di indicare, in applicazione dell'art. 18 dello stesso regolamento comunitario, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua inclusione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il vino da tavola da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo ponga allo stato estero;

b) la preparazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

c) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale preparazione e che è in grado di fornire sufficienti garanzie circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento previsto all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 1144/81, citato nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome cognome o ragione sociale dell'impresa, indirizzo degli impianti, loro capacità di lavorazione giornaliera.

Copia della medesima domanda dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, che comunicherà il proprio nulla osta al Ministero dell'agricoltura ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso è applicabile dal giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(3531)

DECRETO 3 giugno 1981.

Modificazione all'art. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 novembre 1979 relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano a decorrere dal 1° novembre 1979.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di provvedere, tra l'altro, alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968;

Visto il regolamento (CEE) 804/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede, art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano di almeno nove mesi di età e parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e 1107/68 del 27 luglio 1968, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979, col quale sono stabilite le condizioni e le modalità per la concessione dei suddetti aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana;

Visto l'art. 7, ultimo comma, del citato proprio decreto 5 novembre 1979, relativo alla autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. su richiesta dell'ammassatore per lo svincolo del prodotto sotto contratto d'ammasso;

Considerato che, per riconosciute esigenze di carattere funzionale, occorre modificare il disposto del suindicato ultimo comma dell'art. 7 del citato decreto 5 novembre 1979, nel senso che gli svincoli richiesti debbono intendersi autorizzati, per l'esecuzione entro il settimo giorno successivo alla data proposta, qualora l'A.I.M.A. non comunichi, prima della proposta data dello svincolo, diversa disposizione all'ammassatore e al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 28 maggio 1981, concernente l'approvazione della predetta modifica nei termini sopra indicati;

Decreta:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del proprio decreto 5 novembre 1979, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (n. 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data nella quale si propone che abbia luogo lo svincolo medesimo, con riferimento al numero di posizione del contratto, si intende autorizzato dall'A.I.M.A. qualora quest'ultima non comunichi, nel termine fissato per lo svincolo, diversa disposizione all'ammassatore nonché al predetto Ispettorato dell'agricoltura. Comunque lo svincolo non potrà avvenire oltre il settimo giorno successivo alla data proposta. Tale limite non si applica agli svincoli richiesti prima del 30 giugno 1981 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(3532)

DECRETO 5 giugno 1981.

Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati o trasformati, che, fra l'altro, prevede la concessione dell'aiuto alla produzione dei foraggi ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1417 del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento (CEE) numero 1458/80 del Consiglio del 9 giugno 1980, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 859/81 del Consiglio del 1° aprile 1981, relativo alla fissazione, per la campagna di commercializzazione 1981-82, dell'aiuto forfettario alla produzione e del prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/81 della commissione del 9 marzo 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione del 30 giugno 1978 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati o trasformati;

Vista la legge del 13 maggio 1966, n. 303 relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, definizione nella quale rientrano i prodotti indicati nell'articolo 1 del citato regolamento (CEE) n. 1117/78;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e del controllo delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare, anche per la campagna di commercializzazione 1981-82, le disposizioni nazionali complementari per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle richiamate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della corresponsione nella campagna di commercializzazione 1981-82 degli aiuti, previsti e disciplinati dai regolamenti comunitari citati in premessa, a favore delle imprese di essiccazione dei foraggi, aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, vanno osservate le disposizioni integrative e di applicazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nei modi e nei termini stabiliti dai richiamati regolamenti comunitari, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 3.

Le imprese che soddisfano alle condizioni volute dai citati regolamenti comunitari e che intendono conseguire gli aiuti dagli stessi previsti, debbono presentare, nei modi e nei termini indicati dal regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978 e successive modificazioni, apposita domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), per il tramite di quello dei seguenti uffici avente circoscrizione regionale o provinciale ove ha sede l'impresa interessata:

nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nelle regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ufficio interventi di mercato del servizio agricoltura e foreste già ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 4.

I controlli previsti dai regolamenti comunitari ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto, da effettuarsi secondo le modalità indicate dagli stessi regolamenti, sono eseguiti, nell'ambito del territorio di competenza, dagli stessi uffici per il cui tramite è stata presentata la domanda di aiuto.

Il prelievo dei campioni per singola partita di foraggio essiccato o trasformato, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 20 aprile 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 15 giugno 1978.

E' determinato in 10 (dieci) giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi essiccati o trasformati usciti dalle imprese sono considerati una unica partita nel caso che trattasi, rispettivamente, di uscite di foraggi derivati dalla lavorazione delle patate per partite inferiori a 500 (cinquecento) tonnellate e di foraggi derivati dagli altri prodotti per partite inferiori a 100 (cento) tonnellate.

Art. 5.

La domanda di prefissazione anticipata dell'aiuto complementare che le imprese di essiccazione e trasformazione dei foraggi possono presentare, con la decorrenza e le modalità previste dall'apposita normativa comunitaria, va direttamente inoltrata all'A.I.M.A. che, entro il termine previsto dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3074/78 della commissione del 21 dicembre 1978, provvede al rilascio del relativo certificato.

Il rilascio del certificato di aiuto complementare da parte dell'A.I.M.A., è subordinato alla costituzione, presso la stessa Azienda di Stato, di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno da parte dell'impresa richiedente di fare uscire i foraggi essiccati durante il periodo di validità del certificato.

La cauzione può essere costituita in contanti o mediante presentazione di una fidejussione bancaria prestata da uno degli istituti di credito indicati dall'A.I.M.A.

Il relativo importo deve essere di misura corrispondente all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Le operazioni di accertamento, concernenti il rispetto dell'impegno assunto di far uscire i foraggi essiccati o trasformati durante il periodo di validità del certificato, vengono espletate dagli stessi uffici cui sono demandate le operazioni di controllo per il riconoscimento del diritto all'aiuto.

Tali operazioni saranno compiute con l'osservanza delle disposizioni che all'uopo saranno diramate dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 332/80, modificato dal regolamento (CEE) n. 610/81 della commissione del 9 marzo 1981, applicabile dal 1° marzo 1981, il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il pagamento degli aiuti, su esplicita richiesta della parte interessata, viene effettuato anteriormente allo espletamento dei controlli a condizione che l'impresa richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione, a favore dell'A.I.M.A., di una cauzione di importo corrispondente a quello dell'aiuto di cui si chiede il pagamento.

La cauzione deve essere costituita sottoforma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione riconosciuti, avente egualmente una durata di almeno 150 (centocinquanta) giorni.

La cauzione viene svincolata dopo che, effettuati i controlli, venga accertata l'esistenza del diritto all'aiuto di cui si chiede il pagamento.

Qualora a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza del diritto all'aiuto per la totalità o per una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è riconosciuto l'aiuto. In tal caso, l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 7.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3529)

DECRETO 5 giugno 1981.

Disposizioni per la corresponsione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, mais e segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità stesse, con il quale è stato stabilito di accordare una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, di mais e di segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1980-81;

Visto il regolamento, in corso di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, con il quale la commissione esecutiva delle Comunità europee ha stabilito le modalità di applicazione delle norme emanate in proposito dal Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio del 1° aprile 1981, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967 che ha affidato all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'incarico di svolgere tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti delle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di determinare gli organi nazionali ai quali affidare i compiti della ricezione delle domande intese ad ottenere l'indennità sopra richiamata, nonché di assicurare i controlli per la corretta applicazione delle predette norme comunitarie;

Considerata la disponibilità di taluni assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ad assicurare il servizio di cui sopra;

Considerato che risulta necessario che l'A.I.M.A. assicuri direttamente il predetto servizio per quel che concerne le quantità di cereali giacenti nel territorio delle regioni Toscana e Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie citate in premessa, è concessa una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero, di mais e di segale giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1980-81.

Per il mais, detta indennità è limitata, in Italia, alle sole quantità giacenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'importo delle indennità di compensazione di cui al precedente articolo, espresso in lire italiane, è pari per il grano tenero e per il mais a L. 13.766 per tonnellata e per la segale a L. 18.638 per tonnellata.

Art. 3.

Gli aventi diritto devono presentare apposite dichiarazioni di giacenza e domande di indennità, entro i termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie citate in premessa, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il tramite dell'assessorato o dipartimento dell'agricoltura nel cui territorio sono conservate le quantità di cereale per il quale viene chiesta la corresponsione della predetta indennità.

Gli aventi diritto che hanno giacenti i cereali nel territorio delle regioni Toscana e Puglia sono tenuti a presentare le predette dichiarazioni e domande, sempre entro i termini e le modalità previste dalle norme comunitarie, direttamente all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 4.

Alla determinazione delle quantità di cereale ammissibili alla indennità, nonché alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità medesima, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo avvalendosi, nei casi previsti, delle operazioni istruttorie effettuate dagli assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ai quali sono pervenute le denunce delle giacenze di cereale e che hanno proceduto ai prescritti accertamenti.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3530)

DECRETO 9 giugno 1981.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1120/81 del Consiglio del 28 aprile 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1120/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1981-82, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 1667/80;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 6 agosto 1980, con il quale, per la campagna di commercializzazione 1980-81, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1980 al 2 marzo 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1270/81 della commissione del 13 maggio 1981, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1120/81;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) n. 1270/81, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1980-81 e quella 1981-82, è opportuno stabilire al 3 marzo 1981 l'inizio del periodo per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), i compiti di organismo di intervento nel mercato derivante dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 1120/81 e 1270/81 citati nella premessa, il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1981 e termina alla fine della campagna di commercializzazione 1981-82.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni o province autonome abbiano affidato le funzioni previste al presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati dal 3 marzo 1981 alla data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione delle domande decorre da quest'ultima data, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Ai fini dell'identificazione del vitello di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1270/81, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione deve avvenire in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età.

In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito della loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni o le province autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito allo art. 2 per la presentazione della domanda per i vitelli nati tra il 3 marzo 1981 e tale data, quella di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma delle disposizioni regionali o provinciali di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3528)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 2.273.773.958, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 846.945.000, quale anticipo del 5 per cento, relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 2868/ES del 23 dicembre 1980, resa dall'Assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.750.865.561, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Vista, inoltre, la dichiarazione n. 99/ES, del 19 gennaio 1981, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 708.219.177, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Considerato che il predetto importo di L. 708.219.177 trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1979, nel limite di L. 522.908.397;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 2.273.773.958 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 264

(3450)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 27 agosto 1980, n. **1145.**

Istituzione di un istituto d'arte con la sezione « arte della ceramica » in Squillace.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Squillace (Catanzaro), a decorrere dal 10 settembre 1980, un istituto d'arte con la sezione « arte della ceramica » e ne vengono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETO 27 agosto 1980, n. **1146.**

Istituzione di un istituto d'arte con la sezione « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » in Fabriano.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Fabriano (Ancona), a decorrere dal 10 settembre 1980, un istituto d'arte con la sezione « arti della grafica pubblicitaria e della fotografia » e ne vengono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 210

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1390/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Pubblicato nel n. L 143 *del* 29 *maggio* 1981

(142/C)

Regolamento (CEE) n. 1391/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1392/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 1° giugno 1981 e recante sospensione del regolamento (CEE) n. 980/81.

Regolamento (CEE) n. 1393/81 della commissione, del 25 maggio 1981, relativo ad una seconda vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1394/81 della commissione, del 25 maggio 1981, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1395/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1396/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1397/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1398/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 140 *del* 26 *maggio* **1981**

(143/C)

Regolamento (CEE) n. 1399/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1400/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, ad alcuni paesi in sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1402/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, ad alcuni paesi in sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 1403/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1404/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1405/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1406/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1407/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1408/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1409/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1410/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che stabilisce le modalità di applicazione della misura comune per lo sviluppo della produzione di bovini da carne in Irlanda e nell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1411/81 della commissione, del 25 maggio 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'ortoxilene (o-xilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1412/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1413/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1414/81 della commissione, del 26 maggio 1981, relativo alle modalità per la concessione di aiuti allo ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1415/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 141 *del* 27 *maggio* 1981

(144/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel *provvedimento* C.I.P. n. 15/1981 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—		—	—
Mac-Miror - Poli			*Mac-Miror* - Poli		
10 × 100 pom derm 30 g	20513/B	3.370	10 × 100 pom 30 g	20513/B	3.370

(3551)

Nel *provvedimento* C.I.P. n. 22/1981 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:
	—	—	
Isoptin S - Knoll			*Isoptin S* - Knoll
30 conf 80 mg	20609/1	3.715	30 conf 40 mg
30 conf	20609	2.365	

(3552)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 maggio 1981:

Silenzi Giorgio, notaio residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano (d.n. Ascoli Piceno), è trasferito nel comune di Ascoli Piceno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Anni Maurizio, notaio residente nel comune di Serramanna (d.n. Cagliari), è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione.

Caruso Michelangelo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Santa Caterina Villarmosa (d.n. Caltanissetta), con la anzidetta condizione.

de Gavardo Valentino, notaio residente nel comune di Gradisca d'Isonzo (d.n. Gorizia), è trasferito nel comune di Monfalcone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Cologno Monzese (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione.

Brighina Giuseppe, notaio residente nel comune di Sesto Calende (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Gallarate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Guidobono Cavalchini Claudio, notaio residente nel comune di Bollate (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Mauri Gianfrancesco, notaio residente nel comune di Legnano (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Amizzoni Marcello, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia (d.n. Novara), è trasferito nel comune di Vercelli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Allegra Maurizio, notaio residente nel comune di Velletri (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Carini (d.n. Palermo), con l'anzidetta condizione.

Ferrara Vincenzo, notaio residente nel comune di Favara (d.n. Agrigento), è trasferito nel comune di Carini (d.n. Palermo), con l'anzidetta condizione.

Ottaviano Michele, notaio residente nel comune di Monterosso Almo (d.n. Ragusa), è trasferito nel comune di Ragusa, con l'anzidetta condizione.

Sarto Mario, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Chivasso (d.n. Torino), con l'anzidetta condizione.

Mammucari Paolo, notaio residente nel comune di Treviso, è trasferito nel comune di Mogliano Veneto (d.n. Treviso), con l'anzidetta condizione.

Di Fazio Gian Vittore, notaio residente nel comune di Assisi (d.n. Perugia), è trasferito nel comune di Chioggia (d.n. Venezia), con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981:

il decreto ministeriale 16 maggio 1981 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lorusso Caputi Andrea nella sede di Cologno Monzese (d.n. Milano).

(3517)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica dermosifilopatica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto romano;
2) istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:
progettazione artistica per l'industria.

Facoltà di ingegneria:
progetti di macchine.

Facoltà di scienze politiche:

1) storia delle dottrine politiche;
2) storia dell'Europa occidentale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale (base).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
architettura degli interni, arredamento e decorazioni.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

1) analisi economica;
2) econometria;
3) economia politica;
4) economia politica;
5) tecnica bancaria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:
chimica agraria.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale.

UNIVERSITA' DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
statistica medica e biometria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

1) elettrotecnica;
2) conservazione del suolo;
3) costruzioni idrauliche.

Facoltà di magistero:
storia della musica.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:
composizione architettonica.

Facoltà di magistero:
1) storia della storiografia;
2) storia della chiesa.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
diritto delle assicurazioni private e sociali.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:
chimica agraria.

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di magistero:
storia moderna.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della storiografia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3518-3556)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Palermo

Con decreto 14 maggio 1981, n. 358/693, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno lungo il canale Passo di Rigano, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Palermo, al foglio di mappa n. 32, particelle 509 (mq 9); e 745 (mq 147), della superficie complessiva di mq 156 ed indicato nella planimetria, rilasciata in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo, con allegata nota 31 dicembre 1980, n. 18843, dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3392)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle « 1e Dimostrazioni di macchine impianti e sistemi per la lavorazione del terreno », che avrà luogo a Ceregnano (Rovigo) il 14 luglio 1981.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XLII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 1° al 16 agosto 1981.

(3462)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel registro delle varietà di specie ortive di venti varietà di specie orticole

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 sono state iscritte nel registro delle varietà di piante orticole le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard », istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le sottoelencate varietà, le cui descrizioni sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Rodeo	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Indivia scarola:	
Ascolana, Fiorenza	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via F. Conforti, 11, 84100 Salerno
Melanzana:	
Onita	Oris S.p.a. - S.S. 16, km 311 Zona Industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Vittoria	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Melone:	
Harmony	Asgrow Seed Company - Kalamazoo Michigan 40991 - U.S.A.
Peperone:	
Dailygold	Oris S.p.a. - S.S. 16, km 311 Zona Industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Pacific	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 - Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Rodor	Oris S.p.a. - S.S. 16, km 311 Zona Industriale - 60028 Osimo Stazione (Ancona)
Pomodoro	
Alphamech	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 - Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Davis UC 82	Consorzio agrario provinciale di Parma - Soc. coop. a r.l. - P.le Barezzi, n. 3 - 43100 Parma
Earlypeel	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 - Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Italpeel	Petoseed Co. Inc. - Po. box 4206 - Saticoy - California 93003 - U.S.A.
Novamech	Peto italiana S.r.l. - Via Strada Traversante 43034 Ravadese (Parma)
Pacesetter 490	Asgrox Seed Company - Kalamazoo - Michigan 49001 - U.S.A.
Parma	Consorzio agrario provinciale di Parma - Soc. coop. a r.l., piazzale Barezzi, 3, 43100 Parma
Red Express	Nunhems Zaden Italia S.a.s. di Samoggia Luigi, via della Zecca, 1, 40121 Bologna
Supermech	Consorzio agrario provinciale di Parma - Soc. coop. a r.l., piazzale Barezzi, 3 - 43100 Parma
Toboga	Consorzio agrario provinciale di Parma - Soc. coop. a r.l., piazzale Barezzi, 3 - 43100 Parma

(3041)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jovinelli Confezioni, in S. Stino di Livenza (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1980 al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon, stabilimento di Castelleone (Cremona), ora Società I.T.C., stabilimento di Castelleone (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnocco (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Emerson, in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger De Laon S.r.l., con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa lucana S.r.l., in Venosa (Potenza), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ora S.p.a. Elcit elettronica civile S. Antonio di Susa, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina) e unità commerciali in tutta Italia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 è individuato nei comuni di Perugia, Assisi (Perugia), Bastia, Corciano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, con sede legale a Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial, in Milano, stabilimento in Lamagna (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere ai pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni industriali S.r.l., stabilimento di Santa Maria La Bruna (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini - Macchiareddu, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini - Macchiareddu è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta U.M.V. - Utensili meccanica varia S.r.l. di Torino è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SNEG - Società editrice giornale «Roma», in liquidazione, in Napoli, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ing. Aldo e arch. Ciro Briotti S.n.c. di Taranto, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta Diffusion S.r.l., con sede e stabilimento in Santa Maria Nuova (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla con sede in Falconara M. (Ancona), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e Grafite Val Chisone, filiale di Orani, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture al Tagliamento S.r.l. di Pinzano al Tagliamento è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1980 al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Calver, stabilimento di Teverola (Caserta), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno di Volpiano (Torino), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Ferrandina (Matera) è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Bergamo), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le age-

volazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3493)

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Gold, con stabilimento in Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa, in liquidazione, di Messina, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Eurocap, in Ponte a Moriano (Lucca), stabilimento a Saltocchio (Lucca), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta Linoleum Narni di Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola di Pont St. Martin (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & Romano di Telese, è prolungata al 31 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 30 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinflex di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento di parte dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo avicola, in Brescia, stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 28 febbraio 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo avicola, in Brescia, stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentari, in Brescia, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip Zoo alimentari, in Brescia, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Eltir - Elettronica tirrena, in Nettuno (Roma), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monzano (Ancona), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISP - Investimenti speciali e produttività, in Napoli, stabilimento in Casoria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, è prolungata per un trimestre. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remington Rand di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco sud di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico Romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram S.n.c. F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3494)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Barlassina

Con decreto del Presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 17 febbraio 1981, n. 884: comune di Barlassina (Milano).

(3539)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Viadana e Brescia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6403: comune di Viadana (variante adottata con deliberazione consiliare 31 ottobre 1980, n. 239);

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6404: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 441).

(3538)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da centoventiquattro a duecento, del numero dei posti del concorso per uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981, con il quale è stato indetto il concorso a centoventiquattro posti di uditore giudiziario;

Visti gli articoli 121 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto ministeriale 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 16 febbraio 1981 è aumentato da centoventiquattro a duecento.

Roma, addì 12 maggio 1981

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1981
Registro n. 22 *Giustizia, foglio n.* 152

(3541)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di istologia generale . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3566)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811610)